

Associazione “Operatori di Pace – Campania”

Regolamento

Norma preliminare

Art. 1 (Finalità)

Nel rispetto dello Statuto associativo in vigore e delle finalità in esso sancite di solidarietà, democraticità e trasparenza, il presente Regolamento disciplina, con particolare riferimento all'organizzazione interna, le modalità di ammissione, le attività sociali e il codice di condotta, la normativa d'attuazione per i campi di attività statutaria: la tutela dei diritti civili e la formazione e promozione legate alla solidarietà e alla cooperazione internazionale, al fine di perseguire efficacemente i fini associativi.

Titolo Primo

Disposizioni sull'organizzazione generale della vita associativa

Art. 2 (Ammissione)

La richiesta di adesione all'Associazione è rivolta al Presidente, dietro presentazione di una domanda motivata. L'ammissione dei soci è di pertinenza del Consiglio Direttivo.

Art. 3 (Requisiti)

1. I requisiti per l'ammissione dei soci sono i seguenti:

- a. acquisizione della qualifica professionale di “mediatore/mediatrice di pace” o equivalente a seguito dei percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e promossi dalla Regione Campania.
- b. presentazione di una dichiarazione espressa su specifica domanda;
- c. dichiarazione di condivisione delle finalità statutarie e degli obiettivi associativi ed impegno ad osservare lo Statuto e il Regolamento;
- d. versamento della quota di iscrizione;
- e. sottoscrizione della clausola di salvaguardia dell'Associazione da eventuali danni che dovessero derivargliene, secondo quanto specificato nel successivo comma 2.

2. Ad iscrizione conseguita, al socio potrà essere rilasciata una tessera, secondo modalità determinate con provvedimento del Consiglio Direttivo. Per ogni socio dovrà essere costituito un fascicolo personale, recante la sottoscrizione della clausola di salvaguardia dell'Associazione, custodito presso la sede sociale, a cura del Segretario e sotto la supervisione del Presidente.

Art. 4 (Attività)

1. I soci concorrono, nello spirito e nella lettera dello Statuto e del Regolamento, al compimento delle attività associative. Qualsiasi nuova attività associativa deve essere preliminarmente esaminata dall'Assemblea dei Soci ed, in ultima istanza, approvata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, con particolare riferimento a quelle che, utilizzando la denominazione ed i loghi dell'Associazione, siano finalizzate, sotto qualsivoglia forma, alla raccolta di fondi. In tale ultima ipotesi, il provvedimento di autorizzazione deve essere sottoposto a delibera del Consiglio Direttivo e ad approvazione da parte del Presidente e deve compiutamente disciplinare le modalità e i tempi della raccolta, i cui ricavati lordi dovranno essere versati tempestivamente sul conto dell'Associazione e comunicati al Tesoriere per la relativa trascrizione in contabilità.

2. La pubblicazione e la diffusione di libri, opuscoli ed ogni altro materiale informativo, recante la denominazione e i loghi dell'Associazione, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo ed autorizzati dal Presidente.

Art. 5 (Danni)

Le attività svolte dai soci sono disciplinate dal presente Regolamento. Il socio non potrà chiamare in nessun caso responsabile l'Associazione degli eventuali danni che dovessero derivargliene, fatte salve le prerogative previste dalla normativa vigente. Vale, per quanto attiene alla salvaguardia dell'Associazione, quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera e. del presente Regolamento.

Art. 6 (Visibilità)

I soci, nell'ambito dello sviluppo delle attività statutarie e, in particolare, nei settori della: formazione, solidarietà e cooperazione internazionale, si impegnano, nei limiti del proprio mandato, a garantire visibilità all'Associazione, alle sue finalità e ai suoi loghi. Ogni socio risponderà, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Regolamento, al Consiglio Direttivo e al Presidente delle modalità di utilizzo dei materiali e dei loghi dell'Associazione.

Art. 7 (Quote)

1. Tutti i soci sono tenuti al versamento delle quote sociali, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno; trascorso tale termine senza aver provveduto alla corresponsione delle quote, è deliberata l'esclusione dall'Associazione dei soci inadempienti da parte del Consiglio Direttivo. Tutti i soci che rivestono cariche elettive o incarichi decadono automaticamente dagli stessi laddove non provvedano, nei termini previsti dallo Statuto e disciplinati dal presente Regolamento, al versamento delle quote annuali. Tale versamento, effettuato oltre i termini previsti, non comporta comunque il reinserimento nella carica o incarico precedentemente ricoperto. Il Tesoriere comunica i nominativi di coloro che, titolari di cariche elettive o incarichi, risultino inadempienti per il versamento delle quote annuali al Consiglio Direttivo che provvede a deliberare, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso e a valere per l'anno successivo, la decadenza dalla carica elettiva o incarico con effetto immediato. Il Segretario avrà cura di comunicare quanto sopra agli interessati entro dieci giorni; il socio dichiarato decaduto, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci, mediante raccomandata inviata al Presidente. L'Assemblea decide, senza possibilità di ulteriore ricorso in appello contro la sua decisione, nella prima riunione convocata.

2. Il Consiglio Direttivo, con il parere favorevole dell'Assemblea dei Soci, ha facoltà di deliberare l'introduzione di quote mensili o comunque per lassi di tempo inferiori all'anno solare, ad esempio in occasione di particolari evenienze associative, purché in forma non vincolante e con approvazione unanime di tutti i suoi membri. Rientra nei doveri sociali degli associati contribuire, nelle modalità decise e secondo quanto previsto dallo Statuto, dal comma precedente e dall'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, al sostentamento finanziario della Associazione. Per tutto quanto inerente le modalità di finanziamento dell'Associazione si fa capo all'art. 4 dello Statuto.

Art. 8 (Incarichi)

1. Al fine di garantire il proficuo svolgimento del mandato associativo e per conseguire pienamente le finalità statutarie, il Consiglio Direttivo, che ha il compito di coordinare le attività associative, nomina al suo interno le figure statutarie previste del Presidente, cui fa capo il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di sorvegliare il proficuo andamento dell'Associazione, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere e provvede a individuare, nell'Assemblea dei Soci, deliberando con il consenso di quest'ultima, quei soci incaricati, sotto il profilo esclusivamente interno, di seguire alcuni filoni di attività particolarmente rilevanti ai fini del perseguimento delle finalità associative, tra cui, specificamente:

- a. progettazione in ambito sociale e internazionale,
- b. attività didattiche e formative,
- c. promozione e sensibilizzazione sociale,

- d. corpi (o servizi) civili di pace e tavoli dedicati,
- e. diffusione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani,
- f. fund-raising e reperimento risorse.

Resta inteso che le attività inerenti i campi della solidarietà internazionale, della cooperazione internazionale e della promozione dei diritti civili, in quanto campi di attività statutarie di pertinenza, sono sotto la responsabilità dell'Assemblea dei Soci nella sua interezza ed il corretto funzionamento dell'Associazione nel suo complesso ricade sotto la responsabilità di ciascuno dei soci, costituendo la prima finalità del rapporto associativo, secondo lo spirito e la lettera dello Statuto. Gli incarichi esterni potranno essere attribuiti sulla base di criteri quali: a) la competenza nelle materie in oggetto, b) la continuità dimostrata nel rapporto associativo e c) l'alternanza nella copertura degli incarichi medesimi. E' fatta salva la prerogativa del Presidente quanto a rapporti con i terzi, con altre associazioni omologhe o con organi di informazione, salvo deroghe adeguatamente motivate e da risolversi caso per caso.

2. Ogni incarico conferito dall'Associazione, con particolare riferimento al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti, ha durata di tre anni, salvo non sia diversamente disposto – per casi particolari, specifici e motivati – dallo Statuto e dal Regolamento. Entro la scadenza del terzo anno solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinnovo dell'incarico per una sola volta, nel caso vi sia stato un continuativo, proficuo e preminente apporto a favore dell'Associazione.

Art. 8 bis (Comunicazione)

L'accesso alla casella di posta elettronica dell'Associazione è riservato al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario. La figura preposta alle comunicazioni in uscita è quella del Presidente. E' fatto divieto di cancellare le comunicazioni in entrata e in uscita. E' compito del Segretario provvedere all'archiviazione annuale della corrispondenza in entrata e in uscita.

Titolo Secondo

Codice di Condotta

Art. 9 (Comportamento)

I soci, nello svolgimento delle attività associative, devono mantenere un comportamento adeguato, corretto e degno dell'Associazione cui appartengono. In particolare devono:

- a. informare il loro comportamento allo spirito e alla lettera dello Statuto;
- b. fare propri i valori e i principi della Carta Etica;
- c. improntare il proprio comportamento alla massima serietà, trasparenza ed impegno;
- d. attenersi rigorosamente alle deliberazioni provenienti dai competenti organismi statutarie;
- e. osservare diligentemente i Regolamenti previsti, a partire dal presente;
- f. usare nei rapporti con i terzi: cortesia, comprensione, rigore, trasparenza ed onestà;
- g. ispirarsi ai principi e alla prassi della nonviolenza, secondo quanto indicato in particolare dalla Carta Etica e a valere dello spirito dello Statuto, sia all'interno dell'Associazione sia nei rapporti verso i terzi;
- h. utilizzare in maniera corretta e senza mala fede i loghi e i simboli dell'Associazione.

I soci attivi dell'Associazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di:

- a. essere tempestivamente informati in merito alle attività e all'andamento delle iniziative dell'Associazione;
- b. ricevere la convocazione per le assemblee ordinarie e straordinarie nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto;
- c. eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie o incarichi sin dalla loro ammissione;
- d. manifestare il proprio voto in ordine a tutte le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in maniera diretta sia attraverso preventiva delega scritta ad altro socio attivo,

- presente all'atto della votazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e disciplinato dal presente Regolamento;
- e. esprimere il proprio pensiero partecipando attivamente alle assemblee dei soci ovvero, laddove impossibilitato, comunicando in forma scritta, nel rispetto dei luoghi decisionali statutariamente previsti;
 - f. utilizzare i loghi e i simboli dell'Associazione durante lo svolgimento delle attività sociali, secondo le deliberazioni degli organi statutari competenti;
 - g. ricevere un rimborso, ovvero, in relazione alla disponibilità economica dell'Associazione, un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali, secondo le deliberazioni degli organi statutari competenti.

Quale criterio privilegiato di assunzione delle decisioni all'interno dell'Associazione, per tutto quanto inerente alle attività e alle finalità associative, si ricorre in via ordinaria al metodo del consenso, salvo ove diversamente previsto dallo Statuto. Sono di pertinenza del Consiglio Direttivo, sotto la supervisione del Presidente, e devono essere sentite da tutti i soci quale propria responsabilità sociale:

- a. la tutela della democraticità della struttura,
- b. la trasparenza nell'assunzione delle decisioni,
- c. la garanzia dei luoghi statutari deputati allo svolgimento della vita dell'Associazione.

Art. 10 (Sanzioni)

I soci che tengano una condotta non conforme agli impegni del presente Regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. richiamo verbale
- b. ammonizione scritta
- c. sospensione temporanea (per un periodo massimo di sei mesi)
- d. esclusione

Art. 11 (Fattispecie)

Il richiamo verbale è una dichiarazione di biasimo, a fronte di violazioni disciplinari lievi.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo, inflitta nel caso di violazioni disciplinari lievi reiterate ovvero nel caso di violazioni disciplinari di più grave entità.

Per la particolare rilevanza che riveste la continuità del rapporto associativo, è passibile di ammonizione scritta l'assenza non motivata del socio per tre riunioni consecutive, a fare conto delle riunioni di Assemblea dei Soci. Nella stessa sanzione incorre il consigliere, per quanto attiene alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci medesima.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nelle competenze del Presidente, sentito in ogni caso il Consiglio Direttivo.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso, da consegnarsi per iscritto entro trenta giorni al Segretario, che ne investirà il Consiglio Direttivo nella sua interezza, il quale ultimo deciderà in via insindacabile e con decisione motivata.

La sospensione (per un periodo massimo di sei mesi) è inflitta:

- a. per contegno scorretto, in esplicita violazione di quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, verso l'Associazione, i suoi Organi e verso terzi;
- b. per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- c. per abuso, in qualsivoglia forma, delle cariche previste dallo Statuto e dalla disciplina regolata dal presente Regolamento ovvero per omissione grave dei compiti previsti in ragione delle cariche ricoperte.

L'esclusione è comminata:

- a. per le fattispecie previste per la sospensione in caso di particolare gravità o se reiterate;
- b. per utilizzo illecito, sottrazione o distrazione di somme di pertinenza dell'Associazione;
- c. per atti gravi di violazione dello spirito e della lettera dello Statuto.

La sospensione e l'esclusione non possono essere comminate senza adeguata e tempestiva motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata al socio con invito a discolparsi entro dieci giorni. La sospensione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Avverso i provvedimenti disciplinari della sospensione e dell'esclusione è ammesso il ricorso, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni all'Assemblea dei Soci, mediante raccomandata inviata al Presidente. L'Assemblea decide, sentito il Consiglio Direttivo, nella prima riunione convocata, con decisione motivata inappellabile.

Nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, il potere disciplinare è riservato al Presidente, che decide, sentito il parere del Vice-Presidente. Avverso il provvedimento del Presidente è ammesso ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei suoi componenti. In tale decisione non potrà esercitare il diritto di voto il consigliere nei confronti del quale è in atto il procedimento disciplinare. E' fatto salvo il diritto del consigliere di partecipare ai luoghi deputati in cui si decida del procedimento disciplinare nei propri confronti.

Art. 12 (Decadenza)

I soci destinatari della sanzione dell'ammonizione scritta decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti. E' fatto salvo il diritto di questi ultimi a presentare la propria candidatura o essere eventualmente proposti, per le cariche previste dallo Statuto e disciplinate dal presente Regolamento, per l'anno successivo a quello per cui è stato adottato il provvedimento disciplinare, salvo ove diversamente disposto, con decisione motivata, da parte del Consiglio Direttivo.

I soci destinatari della sanzione della sospensione decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non potranno presentare la propria candidatura o essere proposti, secondo quanto previsto dal precedente comma, per l'anno successivo a quello per cui è stato elevato il provvedimento disciplinare.

Art. 13 (Ricorso)

I ricorsi, sia in senso verticale sia in opposizione, non sospendono l'esecutività del provvedimento di decadenza e vanno proposti entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che l'Organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto a tutti gli effetti.

Art. 14 (Controversia)

Tutti i soci dell'Associazione si impegnano a non adire, in nessun caso ed in alcun modo, le vie legali per ogni eventuale controversia con l'Associazione stessa o fra due o più associati, in relazione agli scopi e alle attività dell'Associazione, salvo quanto espressamente previsto dalla legge.

Esperiti tutti i gradi interni di ricorso, i soci potranno avvalersi, tuttavia, del diritto di ricorso ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, dei quali: uno nominato dal Presidente, l'altro dal ricorrente ed il terzo scelto di comune accordo tra le parti.

Art. 15 (Pertinenza)

Non possono essere costituite altre cariche all'infuori di quelle previste dallo Statuto. Non possono essere costituiti organismi di lavoro specifici ad eccezione di quelli conformi allo spirito e alla lettera dello Statuto, disciplinati dal presente Regolamento ed autorizzati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, con finalità individuate, compiti specifici ed eventualmente per un periodo di tempo pre-determinato.

Art. 16 (Trattamento)

Il titolare del trattamento dei dati personali dei soci, ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive variazioni, è il Segretario in quanto responsabile delle adesioni e della cura dei libri sociali. Il trattamento dei dati potrà avvenire con sistemi manuali o informatici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi, la inviolabilità delle informazioni e non riguarderà in alcun caso i dati personali sensibili, secondo quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente. L'accesso ai dati sarà consentito solo a termini di legge.

Disposizione transitoria: Art. 17 (Vigenza)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci ed abroga ogni disciplina precedentemente adottata nelle materie trattate nel medesimo.